



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m., concernente “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni;

VISTO l'art.44, comma 1, lettera a) del Decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.214;

VISTO, in particolare, l'art. 86, comma 3 bis del suddetto decreto legislativo 163/2006 nella parte in cui prevede che il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

VISTO l'art.1, comma 266, lett.a), della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo fiscale;

VISTO l'art.1, comma 50 della legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008), in ordine alla riduzione dell'aliquota IRAP;

VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO l'art.2 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.214, in ordine alle agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani;

VISTO l'art.1 del Decreto legge 28 giugno 2013, n.76, convertito nella legge 9 agosto 2013, n.99, nella parte in cui prevede incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori giovani;

VISTO il Decreto ministeriale 20 marzo 2013, pubblicato nel sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti attività di installazione, manutenzione e gestione di impianti, con decorrenza gennaio 2013;

ESAMINATO il rinnovo contrattuale del 5 dicembre 2012 stipulato tra Federmeccanica, Assital, FIM-CISL e UILM-UIL con decorrenza 1° gennaio 2013;

ACCERTATO che il campo di applicazione del suddetto contratto comprende anche l'industria dell'installazione, manutenzione e gestione di impianti industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi compresa la installazione di impianti e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale; la fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese; l'esecuzione presso terzi delle attività regolate dal suddetto contratto;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro, a valere dal mese di gennaio 2014;

SENTITE le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del suddetto contratto collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto;

ACCERTATO che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

DECRETA
Art. 1

Il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti le attività, come individuate in premessa, è determinato, nelle allegate tabelle - che fanno parte integrante del presente decreto - distintamente per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza gennaio 2014.

Art. 2

Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

- a) Benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa usufruisce;
- b) specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall'applicazione della contrattazione collettiva;
- c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.;
- d) oneri derivanti da contrattazione aziendale;
- e) oneri derivanti da documentata incidenza del superminimo individuale;
- f) oneri collegati alla utilizzazione delle norme contrattuali sulla reperibilità;
- g) oneri derivanti dall'effettuazione di lavori fuori sede od officina.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Giuliano POLETTI

Roma, 20 marzo 2014